



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°211 TFT 15 del 19 dicembre 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dal Dott. Sergio La Commare, Presidente f.f., dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 19 dicembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 8/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di:

Sig. BUSUITO CALOGERO, arbitro effettivo in forza alla Sezione A.I.A. di Agrigento.

La Procura Federale, con nota n.4330/51 pf17-18/CS/sds del 21 settembre 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Busuito Calogero, arbitro effettivo in forza alla Sezione AIA di Agrigento, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art. 1 bis c.3 C.G.S., anche in relazione all'art.40 c.3 lett.f) del Regolamento A.I.A., per non essersi presentato all'udienza del 13/12/16 innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale della Sicilia, nonostante fosse stato ritualmente convocato, senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento.

All'udienza dibattimentale del 19/12/2017 è comparso il sig. Busuito il quale ha insistito in quanto già rappresentato alla Procura Federale in esito alla comunicazione del deferimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi la sanzione sportiva di sospensione per tre giornate.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che la soc. Branciforti ha presentato tempestivo reclamo avverso la omologazione del risultato della partita Branciforti/Armerina del 15.10.2016, assumendo che il riconoscimento del giocatore Alberti Maurilio, n.8 della società Armerina non era stato regolarmente effettuato come poteva rilevarsi dalla distinta consegnata nella occasione dalla reclamante. Per tale ragione la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha convocato anche il deferito arbitro per l'udienza del 6/12/2016 perché lo stesso fornisse gli opportuni chiarimenti in ordine alle modalità di riconoscimento del calciatore. La società reclamante si è presentata insistendo nei motivi. Non essendo però comparso il sig. Busuito Calogero, e non essendo stata acquisita la prova che lo stesso avesse ricevuto la relativa convocazione, questo organo giudicante ha rinviato la trattazione all'udienza del 13/12/2016, quando, nella ulteriore assenza sia dell'arbitro che di una sufficiente giustificazione, ha proceduto alla decisione. Appare opportuno ricordare in ordine al reclamo in questione che, come si rileva dal provvedimento regolarmente comunicato, mentre nella distinta di gara della società di appartenenza consegnata alla società Branciforti risultavano trascritti, dapprima, i dati di una patente di guida e, poi, quelli di una carta di identità, in quella allegata al referto di gara quelli relativi al documento di identificazione del calciatore risultavano cancellati a penna. Nella parte conclusiva del referto ("Varie") si rilevava la ulteriore precisazione dell'arbitro, secondo cui *"il giocatore Alberti Maurilio, n.8 della soc. Armerina, ha preso parte alla gara tramite riconoscimento personale espresso nel regolamento di calcio 11 FIGC (regola 3-identificazione dei calciatori)"*. La società Armerina peraltro aveva affermato che, non essendo il giocatore in possesso di alcun documento di identificazione,

era stato mostrata al direttore di gara la fotografia della carta di identità acquisita attraverso il telefono cellulare. La Corte, osservando che le modalità di identificazione del giocatore risultavano dubbie e lacunose, anche dovendosi ritenere assai improbabile una conoscenza personale dell'arbitro risalente ad una gara di oltre un anno prima, e non potendosi neppure provvedere ad un riconoscimento con i criteri desumibili dall'art. 17 CGS, ha disposto la ripetizione della gara Branciforti/Armerina con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di rilevanza ai sensi dell'art.1 bis c.3 del C.G.S.

Alla stregua di quanto premesso, risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che il deferito direttore di gara sia incorso nella violazione contestata, costituendo un preciso dovere di tutti i tesserati, e nella specie anche previsto anche dall'art.40 c.3 lett.f) del Regolamento A.I.A., allorquando convocati, quello di presentarsi innanzi agli organi della Giustizia Sportiva. Insufficiente appare, anche alla luce di quanto acquisito agli atti, la difesa che il deferito ha opposto alla Procura Federale e p.c. al Comitato Regionale Arbitri avverso la comunicazione di conclusione delle indagini a suo carico. Egli infatti ha solo asserito che la convocazione del 13/12/2016 (non c'è alcun riferimento a quella del 06/12/2016) senza offrire alcun supporto alla giustificazione addotta, secondo la quale gli era pervenuta solo una chiamata telefonica lo stesso giorno della presentazione, cui non aveva potuto aderire anche per la distanza chilometrica. A ciò consegue la pronuncia di responsabilità e la conseguente sanzione che può concretizzarsi come segue.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a carico del tesserato A.I.A., sig. Busuito Calogero, la sanzione sportiva della sospensione per una giornata di gara. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alla parte deferita ed all'A.I.A. e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione alle parti in osservanza degli artt. 35 c.4.1 e 38 c.8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI